

## ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

TRA

**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO**, in prosieguo d'atto denominata "Ordine", C.F. 80089290011, rappresentata dal Presidente, Ing. Alessio Tonegozzo nato a Chivasso (TO) il 23 settembre 1967 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Ordine in via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino

E

**L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**, in prosieguo d'atto denominata "Arpa Piemonte", P.I. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Angelo Robotto, nato ad Alessandria il 23 luglio 1965 e domiciliato ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Agenzia in Via Pio VII, 9 - 10135 Torino;

PREMESSO CHE

- L'Ordine è un Ente Pubblico posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge. Tra le altre funzioni caratterizzanti l'Ordine sono da segnalare la rappresentanza della professione e la c.d. "formazione continua permanente.
- Arpa Piemonte è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con l.r. 13.04.1995 n. 60, sostituita da l.r. 26.09.2016 n. 18, preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della legge nazionale 28.06.2016 n. 132, membro del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA).
- L'art. 15 della L. 7.7.1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è interesse dell'Ordine e di Arpa Piemonte sostenere processi di ricerca e di sviluppo sulle tematiche di interesse comune;

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo 1 – Finalità

1. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, alla predisposizione, alla promozione e all'attuazione di progetti ed eventi volti a contribuire alla diffusione della conoscenza, ad iniziative e progetti condivisi di ricerca ed innovazione, alla risoluzione di problematiche comuni, all'educazione ambientale dei cittadini ed alla tutela del patrimonio ambientale, in base ai principi della collaborazione amministrativa tra le Istituzioni pubbliche presenti sul medesimo territorio
2. L'Accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti, fatti salvi eventuali separati accordi aventi per oggetto la concessione di contributi e/o finanziamenti.
3. Le Parti, nel loro processo congiunto, potranno collaborare per intercettare possibili finanziatori dell'attività, compatibili con la mission di ciascuno; nel caso le parti disciplineranno le modalità di gestione e rendicontazione dei contributi ricevuti.

## **Articolo 2 – Contenuti della collaborazione**

La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali:

- a) la realizzazione di iniziative di attività di ricerca e di sviluppo in campo ambientale e di tecnologia applicata, manifestazioni e percorsi formativi. Si citano come attività preferenziali:
  - la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale (ad es. SNPA) ed internazionali cui le stesse partecipano;
  - la progettazione e l'organizzazione, su tematiche condivise, di corsi e/o seminari, visite tecniche qualificate;
  - la realizzazione di testi, documenti e materiali divulgativi vari a valenza Regionale e/o nazionale su tematiche ambientali
  - l'organizzazione di convegni e/o conferenze, dibattiti e incontri, anche in sinergia con altre istituzioni locali e nazionali;
  - la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.
- b) la promozione dei rapporti di collaborazione tra i patrimoni di conoscenza delle Parti, che, pur rimanendo libere e autonome nelle proprie funzioni, mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse umane, nonché le proprie strumentazioni e apparecchiature, compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure interne in materia di qualità e sicurezza;
- c) la reciproca veicolazione delle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali informativi (siti Web, newsletter, etc.).

### **Articolo 3 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale**

1. I risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente Accordo resteranno di proprietà congiunta delle Parti e la loro utilizzazione sarà libera, con l'obbligo dell'inserimento dei loghi delle Parti e della citazione, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo.
2. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, utilizzabili per le proprie attività istituzionali da ciascuna, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

### **Articolo 4 – Modalità della collaborazione**

L'Ordine indica come proprio referente il Presidente *pro tempore*.

Arpa Piemonte indica come proprio referente il Direttore generale *pro tempore*.

### **Articolo 5 - Durata e Recesso**

1. L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione delle Parti e avrà durata triennale.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del recesso.
3. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse

### **Articolo 6 – Riservatezza**

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

### **Articolo 7 – Trattamento dei dati**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ordine è il Presidente.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Arpa è il Direttore Generale.

### **Articolo 8. Comitato Guida e Comitato Tecnico-scientifico**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per l'Ordine dal Presidente (o suo delegato) e per Arpa dal Direttore Generale (o suo delegato) con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato Tecnico-scientifico composto da n. 3 (tre) rappresentanti per ogni Parte.

Il Comitato Tecnico-scientifico avrà il compito di definire le linee di sviluppo specifiche per ciascuna linea progettuale, sia essa di ricerca che di didattica ed avrà l'obbligo di monitorare l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato Tecnico-scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese ed ai risultati conseguiti e proporrà nuove possibili attività da intraprendere nell'ambito del presente Accordo.

#### Articolo 9 – Controversie

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Torino.

#### Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Torino, 24/9/2018

Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Torino  
IL PRESIDENTE  
(Ing. Alessio Toneguzzo)



Arpa Piemonte  
IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Angelo Robotto)